

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

la REGIONE Basilicata, di seguito denominata Regione, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza, codice fiscale e partita IVA n. 80002950766, rappresentata dal Dr. Elio Manti, nato il 27/01/1960 a Messina (ME), domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, nominato con D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 ed autorizzato, ai sensi della D.G.R. 1085 del 16/09/2014, alla sottoscrizione della presente convenzione

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato A.C.I., con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal Dr. Salvatore Moretto in qualità di Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, giusta procura speciale autenticata dal notaio protocollo numero nato a Roma il domiciliato per la carica presso l'A.C.I.,

premessi

- a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";
- c) che la Legge Regionale n. 1/2004 articolo 4, comma 1, n. 4 stabilisce che: la Regione, si avvale della collaborazione dell'Automobil Club d'Italia (A.C.I.), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della L. 20 marzo 1970, n. 75, nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività



concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche;

d) che con delibera della Giunta Regionale n°1085 del 16/09/2014 è stato approvato lo schema di convenzione.

e) che l'A.C.I., ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso conformemente alle richieste della amministrazione regionale;

f) che l'A.C.I. è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione

1. Le attività per il cui esercizio la Regione si avvale dell'A.C.I. sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. Riscossione
- D. Supporto operativo alla gestione contabile
- E. Controllo di merito
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso
- G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- H. Gestione delle istanze di rimborso
- I. Gestione delle esenzioni disabili
- J. Gestione delle esenzioni veicoli storici
- K. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento
- L. Gestione delle sospensioni di imposta
- M. Gestione dei ruoli esecutivi
- N. Servizi accessori di assistenza e consulenza



2. La Regione si avvale di A.C.I. nella sua integrale configurazione federativa.
3. I contenuti delle attività sono esplicitati di seguito. Gli allegati A (Struttura sul territorio) e B (allegato economico) costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

1.1 Gestione degli archivi Regionali

1.1.1 Ruolo tributario

- a) L'A.C.I. collabora alla gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto, nonché in coerenza con le disposizioni della legislazione regionale.
- b) L'A.C.I. provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.
- c) Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.
- d) L'A.C.I. provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'A.C.I. assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione.
- f) Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate.



1.1.2 Archivio versamenti

- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di precontenzioso e contenzioso tributario.

1.1.3 Archivio esenzioni

- a) L'A.C.I. provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.9 successivo.

1.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

- a) L'A.C.I. cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale.

1.2.1 Intermediari della riscossione

Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

- a) le Delegazioni AC,
- b) i Tabaccai autorizzati,
- c) le Poste Italiane anche in connessione tramite il polo telematico A.C.I.,
- d) gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati,
- e) le Banche tesoriere,
- f) l'A.C.I. (tramite i servizi di Bollonet, ATM ed Internet Banking)
- g) eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali.

1.3 Riscossione

1. Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) del precedente punto 1.2.1, A.C.I. assicura il coordinamento e il monitoraggio del servizio di riscossione e raccoglie e verifica per conto della Regione la documentazione prevista dal D.M. 13/09/1999.



2. L'A.C.I. provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell' ATM e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti.
3. L'A.C.I. garantisce il regolare esito finanziario dell'attività di riscossione di cui al precedente comma 2 con la propria ed intera dotazione patrimoniale.
4. L'A.C.I. garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
5. I punti di esazione di cui ai commi precedenti dovranno dotarsi, a propria cura e spese, di sistemi collegati con il sistema centrale A.C.I., per la consultazione del ruolo tributario e l'acquisizione in tempo reale dei versamenti effettuati.

1.3.1 Riversamenti

- a) I dati per l'elaborazione e la disposizione delle disposizioni RID/SDD relative alle somme incassate dalle Delegazioni AC sono trasmesse da A.C.I. direttamente alla Regione il martedì successivo, non oltre le ore 15.00, alla settimana contabile di riferimento.
- b) Per quanto riguarda le modalità di recupero delle somme non riversate alla Regione dai singoli punti di esazione di cui al precedente comma 1.2.1 si applica la disciplina prevista dal DM 13/9/99.
- c) Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. Il calcolo delle penalità è effettuato secondo le disposizioni di cui al D.M. 13.09.1999.
- d) In caso di insoluto, la Regione provvede ad intimare il riversamento entro 10 giorni. Trascorso tale termine, senza che il soggetto insolvente abbia riversato o solo in misura parziale, la Regione richiede ad Aci la immediata sospensione dal servizio ed attiverà le procedure per l'escussione della garanzia fideiussoria
- e) Nel caso si verificano 3 insoluti nell'anno solare, la Regione può revocare l'autorizzazione alla riscossione nonché alle attività di assistenza della singola agenzia o delegazione Ac inadempiente.



- f) I costi sostenuti dal Tesoriere della Regione per il prelevamento, mediante procedura RID/SDD, delle somme incassate dalle Delegazioni AC sono a carico della Regione.

1.4 Supporto operativo alla gestione contabile

a) Tale attività consiste:

- I. nella contabilizzazione degli importi incassati e oggetto di controllo e riversamento alla Regione delle somme direttamente incassate dalle Delegazioni AC;
- II. nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione che operano tramite Polo telematico ACI in connessione con gli archivi regionali.

b) I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità condivisi, ovvero saranno messi a disposizione mediante apposita procedura web di prospetti consultazione contabile.

1.5 Controllo di merito

- a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, nella segnalazione delle somme pagate in eccedenza o delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.
- b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità condivisi.
- c) Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.

1.6 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso

- a) L'A.C.I., attraverso il controllo di merito identificherà:



- I. i versamenti omessi;
 - II. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
 - III. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti.
- b) Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera a), l'A.C.I. provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto precedente, un questionario informativo denominato ai fini interni "Avviso Bonario", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.
- c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, ai sensi del presente articolo, non in regola con i pagamenti è comunicato all'interessato con nota scritta, motivata solo in caso di rigetto, denominata "Esito Avviso Bonario".

1.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

- a) L'A.C.I., per soddisfare l'esigenza della massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, tramite la propria Rete territoriale e gli altri soggetti professionali individuati ai sensi della Legge 246/1991 e contrattualizzati con A.C.I., cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale (scadenze, importi dovuti per ogni tipologia di veicolo ecc.), sia di carattere specifico (consulenza e assistenza relative alle posizioni fiscali, agli atti di contestazione ecc.)
- b) L'A.C.I. provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.

1.8 Gestione delle Istanze di rimborso

- a) A.C.I. riceve ed istruisce le istanze di rimborso presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni AC e gli altri soggetti giuridici esterni alla Federazione, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunicandone il parere alla Regione. Detto parere, positivo o negativo, è



rilevabile nell'ambito dei file analitici trimestrali delle attività a consumo messa a disposizione a mezzo mail in sede di prefatturazione.

- b) A.C.I., su richiesta della Regione, provvederà a curare l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti in seguito al mancato accoglimento della domanda.
- c) A.C.I. cura per conto della Regione anche l'attività di istruzione delle richieste di rimborso presentate dagli intermediari della riscossione.

1.9 Gestione delle Esenzioni disabili

- a) L'A.C.I., su delega della Regione, riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C. e gli altri soggetti giuridici esterni alla Federazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle determinazioni della Regione. Le istanze, così raccolte, sono oggetto di convalida ed esito da parte delle Unità Territoriali dell'ACI, che provvedono ad aggiornare l'archivio dei regimi speciali. Detto parere, positivo o negativo, è rilevabile nell'ambito dei file analitici trimestrali delle attività a consumo messi a disposizione a mezzo mail in sede di prefatturazione.
- b) La regione si riserva di effettuare controlli sulle lavorazioni delle pratiche di esenzione disabili.

1.10 Gestione, su delega della Regione, dell'assistenza connessa all'attività di accertamento

- a) L'A.C.I., su delega della Regione, riceve le memorie difensive dei contribuenti e provvede ad istruire, predisporre ed inoltrare la risposta motivata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b) Le memorie presentate dai Contribuenti ed accettate ed istruite dai punti di servizio territoriali diversi dalle Unità Territoriali ACI, sono oggetto di convalida ed esito da parte delle Unità Territoriali ACI.
- c) Al termine dell'attività di cui al comma precedente l'ACI trasmette alla Regione in via elettronica:
 - a. gli esiti delle lavorazioni sulla base di un tracciato condiviso
 - b. l'elenco delle posizioni da iscrivere a ruolo,.



EM

- d) La regione si riserva di effettuare controlli sulle lavorazioni delle memorie difensive.

1.11 Gestione delle sospensioni di imposta

- a) L'A.C.I., anche avvalendosi delle proprie Unità Territoriali e delle Delegazioni AC per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
- b) I concessionari dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad A.C.I. o per il tramite delle Delegazioni. A.C.I. provvede secondo le modalità condivise.

1.12 Gestione dei ruoli esecutivi

- a) L'A.C.I., su richiesta e delega della Regione, cura la gestione dei Ruoli esecutivi provvedendo:
- alla individuazione e generazione dei ruoli esecutivi ed alla consegna in nome e per conto della Regione al concessionario per la notifica agli Utenti;
 - alla gestione delle posizioni scartate a seguito di incongruenze sui dati del ruolo utilizzando ulteriori basi informative fornite dalla stessa Amministrazione;
 - per il tramite delle Unità Territoriali A.C.I., ubicate sul territorio regionale, ad istruire le opposizioni ai ruoli esecutivi presentate dagli Utenti ed assicura la gestione delle posizioni "discaricate";
 - a predisporre le note di risposta della Regione agli Utenti che abbiano presentato opposizione, la cui postalizzazione è affidata alla Regione.
- b) L'attività di rendicontazione contabile dell'attività è gestita direttamente dalla Regione.

1.13 Servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti

A.C.I., ai fini dell'assistenza preventiva ai contribuenti e del potenziamento dell'informazione regionale:



- a) provvede, su indicazioni dell'Amministrazione Regionale, all'elaborazione e postalizzazione di note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia";
- b) mette a disposizione della Regione un servizio che consente ai contribuenti la prenotazione della scadenza di pagamento via posta elettronica ed SMS denominato "ricorda la scadenza".

1.14 Servizi accessori di assistenza e consulenza.


1. La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.
2. A.C.I. assicura la gestione dei servizi di riscossione, compresi quelli erogati tramite internet e ATM, di controllo di merito e di assistenza e istruzione delle Istanze di Rimborso, Esenzioni Disabili e Sospensive di Imposta secondo metodologie che ne assicurino la qualità ed il costante controllo e monitoraggio.
3. L'A.C.I. Su richiesta della Regione, e previo riconoscimento dei maggiori costi da definire tra le Parti, mette a disposizione almeno una risorsa presso la propria sede secondo un calendario condiviso.

Art. 2 - Allegati


1. La presente convenzione comprende gli allegati A, B, C, che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:
 - Allegato A) Modello di riferimento per la gestione delle attività;
 - Allegato B) Offerta Economica;
 - Allegato C) Strutture territoriali di servizio;

Art. 3 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. L'A.C.I. si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.



2. Per l'espletamento di tali servizi, l'A.C.I. utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire all'utenza adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.
3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'A.C.I. si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica e dei punti di servizio e dei soggetti autorizzati ai sensi della Legge 264/1991 dislocati sul territorio regionale e nazionale, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.
4. L'A.C.I. assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'A.C.I. e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'A.C.I., sotto i profili del corretto adempimento e delle responsabilità civili, amministrative e contabili. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione A.C.I. sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della convenzione.
5. I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione A.C.I., sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.
6. L'A.C.I. garantirà un'apertura giornaliera al pubblico delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione di particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.
7. L'A.C.I., inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.




8. L'A.C.I. garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Art. 4 - Controlli

1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.
2. L'A.C.I. agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.
3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'A.C.I. all'ufficio regionale competente, a mezzo lettera raccomandata.
4. In ogni caso A.C.I. e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'A.C.I.


1. L'A.C.I., nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'A.C.I. è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.



2. Qualora l'A.C.I. si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. L'A.C.I. si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
4. Le cause di forza maggiore solleveranno l'A.C.I. da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'A.C.I. si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

Art. 6 - Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'A.C.I. direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'A.C.I. e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'A.C.I. verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'A.C.I. tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.




4. La Regione Basilicata è titolare del trattamento dei dati ai sensi della L. 196/03, in quanto proprietario dei dati presenti nell'archivio regionale e di quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'A.C.I. responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.
5. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Art. 7 - Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento

1. Il rapporto di Convenzione ha durata triennale; tale rapporto decorre dal 1 Agosto 2014 sino al 31 Luglio 2017. Le parti possono recedere dopo il primo anno di convenzione dandone preavviso minimo di 3 mesi mediante raccomandata a/r .
2. Le parti concorderanno, in caso di recesso, tempi e modalità per consentire il passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 1. In caso di recesso esercitato dalla Regione, ove il passaggio delle consegne al nuovo e diverso affidatario comportasse ulteriori attività da espletare a carico di ACI, diverse da quelle previste nella presente convenzione, sarà separatamente definita l'entità del rimborso dei relativi maggiori costi da riconoscersi ad ACI.
3. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Art. 8 - Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro



mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico, dandone il necessario preavviso ad ACI al fine di ottimizzare il dimensionamento dei servizi messi a disposizione di Regione.

2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad A.C.I. della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.

Art. 9 - Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, A.C.I. sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.
3. In particolare, la convenzione potrà essere sottoposta a revisione in seguito all'entrata in vigore del regime di compartecipazione al gettito delle tasse automobilistiche previsto dalla Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 Costituzione", nonché dei relativi decreti attuativi. Per attuare la compartecipazione delle Province dovrà essere assicurata la corretta costruzione, implementazione e aggiornamento delle banche dati per garantire la completezza, tempestività ed affidabilità dei flussi informativi necessari a supportare il federalismo fiscale. A fronte di tali attività verranno rivisti i corrispettivi di cui al successivo articolo 11.



Art. 10 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione e l'A.C.I. collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche e con incontri formativi con cadenza annuale.

Art. 11 - Costi di esercizio

- 1 Il corrispettivo a forfait, erogato ad A.C.I. a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, ad esclusione delle attività relative alla gestione dei ruoli esecutivi, è stabilito:
 - 1.1 per il periodo 01.08.2014 – 31.12.2014 in Euro 210.537,84 oltre IVA se ed in quanto dovuta.
 - 1.2 Per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 in Euro 505.290,82, oltre alla rivalutazione istat (indice medio annuo FOI per il 2014) oltre IVA se ed in quanto dovuta.
 - 1.3 Per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 l'importo definito per l'anno 2015 oltre alla rivalutazione istat (indice medio annuo FOI per il 2015) oltre IVA se ed in quanto dovuta.
 - 1.4 Per il periodo 01.01.2017 – 31.07.2017 il 50% dell'importo definito per l'anno 2016 oltre alla rivalutazione istat (indice medio annuo FOI per il 2016), oltre IVA se ed in quanto dovuta.

L'importo base annuale è dedotto dalla proposta economica (allegato B) formulata da A.C.I. che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante.

- 2 Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad A.C.I., a consumo, i corrispettivi per l'attività di riscossione, per l'acquisizione dei versamenti postali, per la gestione delle richieste di esenzione, per la gestione delle richieste di rimborso (anche se presentate dagli intermediari della riscossione autorizzati dalla Regione), per la gestione dei ricorsi in sede precontenzioso, per la gestione dei ricorsi presentati dai contribuenti in sede di recupero crediti e attività di accertamento (c.d. contenzioso), per la gestione delle richieste di sospensione, per la predisposizione dei prototipi delle comunicazioni ai contribuenti, per la spedizione degli Avvisi Bonari e



delle comunicazioni ai contribuenti (invio "Note di Cortesia", invio "Esiti Avviso Bonario", invio "Esiti ricorsi Accertamenti"), come da allegato B tabella dei "Corrispettivi a consumo".

- 2.1 Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87, IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'A.C.I. e presso le Delegazioni AC, è totalmente a carico del contribuente.
- 2.2 L'importo per l'acquisizione in formato magnetico delle ricevute di pagamento su supporto cartaceo è stabilito in Euro 0,15 al netto di IVA.
- 2.3 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle richieste di esenzione, delle domande di rimborso presentate dai contribuenti o dagli intermediari della riscossione autorizzati dalla Regione e dei ricorsi presentati dai contribuenti in sede precontenziosa avverso gli Avvisi Bonari è stabilito in Euro 12,18 al netto di IVA.
- 2.4 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione dei ricorsi presentati dai contribuenti in sede di recupero crediti e attività di accertamento (c.d. contenzioso) è stabilito in Euro 14,62 al netto di IVA.
- 2.5 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle domande di sospensione è stabilito in Euro 1,82 al netto di IVA.
- 2.6 L'importo per la predisposizione dei prototipi delle comunicazioni ai contribuenti, la cui postalizzazione è affidata ad A.C.I., è stabilito in Euro 0,00 al netto di IVA.
- 2.7 L'importo per la spedizione dei messaggi via sms e mail del servizio Ricorda La scadenza è determinato in € 0,18.
- 2.8 L'importo per la spedizione delle comunicazioni postali agli utenti previste nella presente Convenzione (Avvisi Bonari, Esiti Avvisi



Bonari, Esiti Memorie Accertamenti e Note di Cortesia) è fissato sulla base delle tariffe postali praticate dal fornitore nell'anno di riferimento in relazione alla tipologia di comunicazione ed al tipo di recapito prescelti dalla Regione incrementate delle spese generali (20%) e dell'IVA se ed in quanto dovuta.

- 2.9 Per l'attività di gestione dei Ruoli Esecutivi, se affidati e delegati dalla Regione, è stabilito:
- a. un costo a forfait annuo o per frazione di anno pari ad € 44.368,54 oltre IVA; nel caso di gestione di più anni tributari in un unico esercizio, un costo a forfait annuo per ciascun anno tributario ulteriore al primo ad € 12.838,00 oltre IVA;
 - b. un costo a consumo pari ad € 14,62 oltre IVA per ogni memoria difensiva lavorata;
 - c. un costo a consumo, per la stampa e l'invio delle note di risposta agli Utenti, determinato sulla base delle tariffe postali praticate dal fornitore nell'anno di riferimento in relazione alla tipologia di comunicazione e di recapito prescelti dalla Regione incrementate delle spese generali (20%) e dell'IVA se ed in quanto dovuta.

Gli importi dei servizi a consumo sono aggiornati secondo rivalutazione Istat (indice medio annuo FOI relativo all'anno precedente a quello di erogazione del servizio).

- 3 Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono omnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'A.C.I. possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.

Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti (articolo 11 commi 1.1 1.2 1.3 ed 1.4, e articolo 11 comma 2.9 lett.a), saranno corrisposti ad A.C.I.:
 - o relativamente alle competenze dell'anno 2014 in due soluzioni: per per la misura di 2/5 con riferimento al bimestre Agosto/Settembre 2014, e per la misura dei 3/5 per il trimestre Ottobre/Dicembre 2014;



EM

- o relativamente alle competenze 2015 e 2016 entro l'anno di riferimento, in tre soluzioni quadrimestrali;
 - o relativamente alle competenze dell'anno 2017 in due soluzioni: per la misura dei 4/7 per il quadrimestre Gennaio/Aprile 2014 e per la misura di 3/7 con riferimento al trimestre Maggio/Luglio 2014.
2. Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto trimestralmente. La fatturazione sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi con liquidazione a 60 giorni data fattura per i servizi a consumo ed a 30 giorni per servizi a forfait.

Art. 13 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione e l'A.C.I. collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 A.C.I. indica quale referente per la Regione il competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche nella persona del Direttore.
4. Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione.
5. Il referente della Regione è il

Art. 14 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'A.C.I. metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno,



altresi, di proprietà dell'A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, ivi compresi i programmi applicativi sviluppati congiuntamente alla Regione ai fini dell'erogazione dei servizi medesimi.

Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui A.C.I. abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui A.C.I. abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'A.C.I., negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà A.C.I..

I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione Basilicata. Al termine naturale della convenzione o a seguito di recesso di una delle parti, l'A.C.I. si impegna a restituire alla Regione Basilicata, senza alcun onere economico aggiuntivo per la Regione, la banca dati corredata dal dizionario dei dati contenente i tracciati record delle tabelle, le relazioni tra esse, e il significato di ogni campo.

Art. 15 Tributi Aggiuntivi



EM

Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 16 - Inadempienze contrattuali

Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'A.C.I. tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

Qualora il contraente non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'A.C.I., i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.


Art. 17 - Commissione paritetica

Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, sarà costituita una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'A.C.I. e due dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Potenza con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 19 - Spese contrattuali



Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 20 - Norme finali


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta in _____

il 28 Ottobre 2014

Per la Regione Basilicata

Per l'Automobile Club d'Italia



Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale
e Fiscalità Regionale
Dr. Elio MANTI

